



Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

oo *** oo

**REGOLAMENTO
SULLA GESTIONE
DEGLI ALLOGGI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 10.06.2008

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI

Sommario

| | |
|--|----|
| TITOLO I^: GESTIONE MINI ALLOGGI..... | 3 |
| ART. 1 - I MINI ALLOGGI COMUNALI..... | 3 |
| ART. 2 - CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE | 3 |
| ART. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE..... | 3 |
| ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO | 4 |
| ART. 5 - PROGETTO D'INTERVENTO..... | 5 |
| ART. 6 – SUB CONCESSIONE..... | 6 |
| ART. 7 - _OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO..... | 6 |
| TITOLO II^: GESTIONE MINI ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA..... | 8 |
| ART. 8 – MINI ALLOGGI..... | 8 |
| ART. 9 – EMERGENZE ABITATIVE..... | 8 |
| ART. 10 - DESTINATARI | 8 |
| ART. 11 - ASSEGNAZIONE..... | 8 |
| ART. 12 - REQUISITI PER L' ACCESSO AL SERVIZIO..... | 8 |
| ART. 13 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE..... | 9 |
| Art 14 – PERIODO DI ASSEGNAZIONE..... | 9 |
| ART. 15 – DIVIETI DI OSPITALITA' | 9 |
| ART. 16 – ONERI A CARICO DELL' ASSEGNATARIO..... | 10 |
| ART. 17 – DOVERI DELL' ASSEGNATARIO | 10 |
| TITOLO III^: DISPOSIZIONI FINALI | 11 |
| ART. 18 - DOCUMENTO DI IMPEGNO | 11 |
| ART. 19 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO..... | 11 |
| ART. 20 - ABROGAZIONE NORME VIGENTI | 11 |
| ART. 21 – NORME FINALI E TRANSATORIE | 12 |

TITOLO I^: GESTIONE MINI ALLOGGI

ART. 1 - I MINI ALLOGGI COMUNALI

Oggetto del presente Titolo sono n. 11 minialloggi e relative pertinenze, insistenti nel fabbricato di proprietà comunale in Via 2 giugno ai civici n. 26, 28, 30 interni dall'1 al 4, 34,36, nel fabbricato di P.zzetta Mazzini al civico 4/A interni 2 e 5 e via Carducci n. 2 realizzati dal Comune di Torre di Mosto, senza alcun onere a carico dello Stato e/o della Regione.

Tali alloggi sono pertanto esclusi dall'applicazione della Legge Regionale n. 10 del 2.4.1996, in quanto rientranti cioè fra quelli di cui all'art. 1, comma 3 lett. c), per i quali è prevista la semplice concessione amministrativa mediante disciplinare.

L'assegnazione non avrà natura di locazione e quindi non sarà soggetta alla normativa propria di tale istituto.

Ogni unità abitativa è contraddistinta da un numero d'interno che viene comunicato all'assegnatario alla consegna dell'abitazione.

L'alloggio può essere consegnato completamente, parzialmente arredato o in taluni casi sprovvisto di arredamento.

All'atto della consegna verrà sottoscritto apposito verbale rilevante le caratteristiche ed eventuale arredo mobile dell'alloggio.

Le parti comuni sono le seguenti:scale, corridoi, entrate comuni, ascensore.

ART. 2 - CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli alloggi è effettuata a persone aventi i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o comunitaria o cittadinanza straniera con regolare permesso di soggiorno e con dimostrazione, da parte del richiedente, di svolgere attività lavorativa in qualità di dipendente presso terzi o come lavoratore autonomo;
- residenti a Torre di Mosto continuativamente da almeno 2 anni ;
- possesso di un valore ISEE non superiore al limite massimo stabilito annualmente dalla Giunta e non inferiore a quello minimo;
- assenza di diritti di proprietà uso od abitazione, usufrutto su altri immobili ubicati in qualsiasi Comune, a meno che, detto immobile, non risulti dichiarato inabitabile da parte dei competenti organi;

L'alloggio sarà concesso in uso temporaneo per la stessa durata stabilita nel progetto di cui all'art. 5 e successivi aggiornamenti.

Sarà cura dell'Ufficio di Servizio Sociale accertare ogni anno la permanenza dei requisiti di assegnazione mediante valutazione sociale individuale.

ART. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE.

Al verificarsi della disponibilità di ogni singolo alloggio il Comune provvederà alla pubblicazione di apposito Avviso da affiggere all'Albo Pretorio per la durata di almeno 30 giorni consecutivi.

Gli interessati potranno presentare domanda all'Ufficio di Servizio Sociale, corredata dalla documentazione attestante la presenza dei requisiti di cui al precedente art. 2, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e dall'Attestazione ISEE.

La competenza dell'assegnazione dei mini appartamenti è del Responsabile dei Servizi Sociali che vi provvederà sulla base della documentazione allegata alla domanda e di una relazione prodotta dall'Assistente Sociale riguardante il possesso dei requisiti.

In caso di più richieste il Responsabile del Servizio dovrà procedere alla stesura di una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

| Motivazione: | Punti: |
|--|---------------|
| età superiore a sessantacinque anni | 4 |
| età superiore a 18 anni con riconoscimento di invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e riconoscimento dello stato d'handicap grave (L. 104/1992 art. 3, terzo comma) | 5 |
| Invalità civile compresa tra il 75% ed il 100% senza diritto di accompagnamento | 4 |
| soggetto rientrante nelle ipotesi di cui alla Legge 68/1999 (collocamento obbligatorio al lavoro) seguito dal Servizio Inserimento Lavorativo finalizzato all'inserimento in borsa lavoro o già collocato | 2 |
| residenza a Torre di Mosto da 2 anni fino a 5 anni | 1 |
| residenza a Torre di Mosto: da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 2 |
| residenza a Torre di Mosto: da oltre 10 | 4 |
| dichiarazione di abitazione in alloggio sovraffollato da 2 a 3 persone a vano utile | 1 |
| dichiarazione di abitazione in alloggio sovraffollato da più di 3 persone a vano utile | 2 |
| dichiarazione di alloggio antigienico | 2 |
| presenza di Barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio | 2 |
| persone con situazioni socio-economiche difficili, sole o con parenti (ai sensi dell'art. 433 c.c.), residenti a distanze tali da rendere precario un rapporto affettivo o in condizioni socio-economiche tali da non essere in grado di fornire un'assistenza adeguata al congiunto; | 3 |

La graduatoria così formata è valida solo relativamente all'alloggio/alloggi di cui all'avviso a cui le domande si riferiscono.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Annualmente la Giunta Comunale, sulla base del valore di mercato dell'alloggio determina l'ammontare del canone concessorio mensile a carico dell'assegnatario per l'utilizzo dell'alloggio ed il valore ISEE massimo di accesso calcolato sulla base di quello stabilito per l'accesso agli alloggi di ERP maggiorato e diminuito di una percentuale rispettivamente: non superiore al 50% non inferiore al 70% che rappresenterà anche il valore minimo del canone da corrispondere calcolato in base ai criteri di cui al comma successivo.

Di detto importo il concessionario verserà una quota in base alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare a cui appartiene il destinatario dell'alloggio. Possono, inoltre, essere valutati altri elementi per la definizione della quota di cui sopra, in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF.

In caso di presenza di soggetti obbligati alla prestazione alimentare, il loro ISEE, ai fini di cui al presente articolo, concorre in ragione del 20% a quello dell'interessato.

Qualora detti soggetti si rifiutino di produrre il proprio valore ISEE, ai fini dell'ammontare del canone verrà tenuto conto del solo valore ISEE dell'interessato il quale però dovrà sottoscrivere

una dichiarazione di debito nei confronti del Comune della differenza fra detto importo e quello massimo da farsi valere nei confronti di eventuali eredi .

Per mettere in relazione la compartecipazione con la capacità economica del nucleo del richiedente viene utilizzato il criterio proporzionale. La quota proporzionale di compartecipazione alla spesa (X) risulta dalla seguente formula:

$$X = \frac{\text{canone} \times (\text{ISEE} + \text{redditi aggiunti})}{\text{Soglia}}$$

Dove per

- *Canone*: si intende l'ammontare del canone massimo determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
- *Soglia*: si intende il valore ISEE massimo.
- *ISEE*: corrisponde al valore ISEE dell'interessato.
- *Redditi aggiunti*: si intendono redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF.

L'assegnatario dovrà, inoltre, intestare a suo nome tutte le utenze (illuminazione, gas, acqua, telefono ecc.).

Per ciascuno degli 8 alloggi siti in via 2 giugno serviti da riscaldamento centralizzato con singoli conta ore che registrano i consumi, l'Ufficio di Servizio Sociale creerà una "scheda utenza" che riporterà le indicazioni relative al consumo orario che verrà ripartito proporzionalmente tra i singoli concessionari.

Gli oneri di cui al presente articolo dovranno essere versati alla Tesoreria Comunale con le seguenti modalità:

- entro il giorno 10 di ogni mese la quota di canone mensile;
- entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune il rimborso spese utenze.

Nel caso in cui il mancato pagamento sia dovuto a perdita del posto di lavoro, saranno concessi fino a tre mesi di tempo, per la regolarizzazione del debito. Ogni anno l'Ufficio di Servizio Sociale chiederà l'aggiornamento della situazione economica personale di ciascun nucleo familiare assegnatario.

ART. 5 - PROGETTO D'INTERVENTO.

Per progetto d'intervento s'intende il complesso delle elaborazioni tecniche, con finalità attuative, che l'Assistente Sociale produce ai fini del superamento della situazione problematica individuata.

Il progetto d'intervento contiene:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) la tipologia dei beni da fornire;
- c) la durata complessiva oltre la quale il progetto si conclude;
- d) i tempi e le modalità di verifica;

Il progetto è uno strumento flessibile e, previa verifica dell'Assistente Sociale, può essere modificato e/o integrato dalla stessa prima della sua naturale scadenza.

Tutte le fasi attuative del progetto sono documentate e conservate in fascicoli riservati ed accessibili al cittadino beneficiario che lo richieda nonché al personale dell'ufficio interessato.

ART. 6 - SUB CONCESSIONE

La sub concessione degli alloggi, di cui al I^a comma dell'art. 1, comporterà la revoca della concessione.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

All'atto della concessione in uso il concessionario dichiarerà espressamente di accettare le seguenti regole condominiali.

Unità abitative

- Il concessionario ha l'obbligo di conservare in buono stato lo stabile e l'arredamento salvo il normale degrado d'uso.
- Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente ogni guasto ad impianti e attrezzature evitando di provvedere personalmente a quelle riparazioni che implicano una conoscenza specialistica.
- La convivenza è regolata dalle comuni norme condominiali,
- E' fatto divieto all'assegnatario di ospitare nell'abitazione parenti, amici o estranei alla convivenza durante la notte. Deroghe a questo disposto possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, previa richiesta scritta da parte dell'interessato o in caso di impossibilità dei parenti entro il quarto grado e relazione da parte dell'Assistente Sociale, nel caso di sopraggiunto e impreveduto aggravamento dello stato di salute che comporta l'affiancamento di un assistente privato anche di notte;
- E' fatto divieto all'assegnatario di svolgere attività incompatibili con gli scopi della convivenza, come commercio, incontri politici o di associazioni, ecc., sia nella propria unità abitativa sia nelle parti comuni. Deroghe a questo disposto possono essere concesse dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio e per scopi che siano meritevole di tale deroga, come ad esempio incontri culturali, di informazione previdenziale e sanitaria ecc...
- E' fatto assoluto divieto all'assegnatario di sublocare l'unità abitativa. Il mancato rispetto di tale disposto implica la recessione del contratto con effetto immediato.
- Durante il giorno e la notte gli assegnatari dovranno osservare scrupolosamente le norme civili di convivenza ed in particolare dovranno evitare rumori molesti prima delle 9.00 di mattina, il pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Alle ore 22.00 di sera dovranno di regola cessare le attività nelle parti comuni e dovranno essere adottati tutti quelli accorgimenti necessari affinché venga tutelata la quiete degli altri, come ad esempio la riduzione del volume di ascolto di apparecchi radiotelevisivi ecc.
- La pulizia dell'unità abitativa dovrà avvenire di regola al mattino soprattutto per quanto riguarda quelle attività che implicano l'esposizione e la battitura di coperte, tappeti, ecc...
- L'assegnatario dovrà evitare di adoperare in casa delle sostanze di facile combustione, fornelli ad alcool ed ogni altra sostanza od oggetto che implichi possibilità di scoppi, esplosioni, incidenti.
- L'assegnatario non può tenere presso di sé animali. Deroghe a questo disposto può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, previa relazione dell'Assistente Sociale, nel caso in cui la vicinanza dell'animale "migliori da un punto di vista psicologico la vita

dell'individuo, diminuendo la solitudine e la depressione, agendo da supporto sociale, dando un impulso alla cura di se stessi e diventando una fonte di attività quotidiana significativa”¹(Pet Therapy).

- Rimborsi parziali e/o totali potranno essere richiesti ai singoli assegnatari per riparazioni di danni causati agli alloggi o alle parti comuni a causa di negligenze o dolo anche se causati da ospiti.

Parti comuni

- La pulizia è a carico di condomini che potranno provvedere personalmente o incaricando altri a loro spese. Resta ferma la possibilità di soluzioni alternative da concordarsi con i condomini.
- Per le parti comuni valgono le stesse regole di comportamento di cui al precedente comma, in particolare:
 - i panni dovranno essere stesi all'interno dei propri alloggi evitando nel modo più assoluto di utilizzare terrazze, davanzali o vani comuni (pianerottoli, corridoi, ...);
 - le scale, le entrate e i corridoi dovranno essere sgombri da cose e da quanto possa impedire il transito agevole delle persone;
 - i condomini sono tenuti a lasciare in ordine e puliti dopo l'uso le scale, le entrate e i corridoi;
- scale, corridoi ed entrate comuni non sono luogo di ritrovo pertanto i condomini devono astenersi dal raggrupparsi in tali siti, chiacchierare ad alta voce, molestare in altro modo il riposo o la privacy altrui.

La manutenzione ordinaria dell'alloggio concesso, dei suoi impianti ed attrezzature è a carico del concessionario, che potrà provvedervi previo avviso, anche verbale, al Comune e sostenendo direttamente la relativa spesa. Nel caso in cui il Comune debba provvedere per incapacità o stato di bisogno del concessionario o per urgenti e validi motivi di salvaguardia dell'immobile il concessionario è tenuto a liquidare la relativa spesa entro 15 giorni dalla richiesta dell'Ufficio manutenzioni.

Ispezioni dei Locali

Il concessionario dovrà consentire, come da dichiarazione sottoscritta all'atto della consegna dell'alloggio, l'accesso degli operatori sociali dell'Amministrazione per il controllo della buona tenuta, pulizia, decoro dell'alloggio e l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

¹ Tratto da “Amici Animali – Pet Therapy” dal sito internet www.amicianimali.it/pettherapy/

TITOLO II^: GESTIONE MINI ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA

ART. 8 - MINI ALLOGGI

Oggetto del presente Titolo sono n. 3 mini alloggi, di cui n. 2 bilocali e n. 1 monolocale, siti in Piazza Mazzini n. 4/A interni 1, 3 e 4, acquistati e/o realizzati dal Comune di Torre di Mosto, senza alcun onere a carico dello Stato e/o della Regione e quindi sono esclusi dall'applicazione della Legge Regionale n. 10 del 2.4.1996.

ART. 9 - EMERGENZE ABITATIVE

Il Servizio di Emergenza Abitativa è a carattere temporaneo. Tale servizio è istituito per dare una risposta a quei nuclei familiari in particolari difficoltà abitative e/o sociali, a cui possa essere concesso a titolo precario la possibilità di soggiornare negli alloggi di cui al precedente articolo.

La gestione sarà quindi indirizzata al fine di:

- sollecitare l'interessamento dell'assegnatario dell'alloggio al reperimento di altra soluzione abitativa;
- evitare l'insorgere di situazioni di precarietà abitativa, nonché igienico-sanitaria (essendo tutti alloggi di limitata superficie);
- non sottrarre un bene destinato a soddisfare l'interesse collettivo di offrire una situazione abitativa temporanea a più soggetti a beneficio di un unico soggetto che si stabilisce durevolmente.

La concessione dei prefabbricati è assolutamente provvisoria, limitatissima nel tempo, con finalità di natura assistenziali di emergenza.

ART. 10 - DESTINATARI

I mini alloggi di cui all'art. 8 vengono assegnati a nuclei familiari in situazioni di grave disagio sociale, debitamente segnalati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, residenti nel Comune di Torre di Mosto di norma da almeno un anno

ART. 11 - ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli alloggi è disposta sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale, che attesti la presenza, nel richiedente, delle situazioni di cui al precedente art.10 e dei requisiti di cui al successivo art. 12.

La domanda di assegnazione dovrà essere corredata da copia dell'ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica dei redditi e Attestazione ISEE.

Si prescinde dalla presenza di qualsiasi requisito o condizione qualora l'emergenza abitativa

dipenda da sopravvenuta inagibilità dell'alloggio occupato dal richiedente per incendio o distruzione.

ART. 12 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

I richiedenti l'assegnazione degli alloggi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o cittadinanza straniera con regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- 2) residenza nel Comune di Torre di Mosto.

ART. 13 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L' assegnazione, che è personale ad esclusivo favore del richiedente e del proprio nucleo familiare, è disposta con apposito atto del Responsabile del Servizio previa informativa alla Giunta Comunale, sulla base della relazione predisposta dall'Assistente Sociale.

In caso di più domande concorrenti, il Responsabile del servizio dovrà procedere alla stesura di una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

| Motivazione: | Punti: |
|---|---------------|
| coabitazione in uno stesso alloggio con altro o altri nuclei familiari | 2 |
| nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori a carico | 1 |
| autocertificazione dello stato di disoccupazione con disponibilità di assunzione immediata di ogni utile occasione lavorativa | 1 |
| Invalidità civile compresa tra il 75% ed il 100% senza diritto di accompagnamento | 1 |
| Invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e riconoscimento dello stato d'handicap grave (L. 104/1992 art. 3, terzo comma) | 2 |
| dichiarazione di abitazione in alloggio antigienico attestata dai Vigili Sanitari dell'Ulss di competenza | 2 |
| provvedimento esecutivo di sfratto in caso di morosità | 5 |
| per ogni anno di residenza nel Comune di Torre di Mosto | 0.5 |

Art 14 – PERIODO DI ASSEGNAZIONE

L'alloggio viene concesso con provvedimento del Responsabile del Servizio previa informativa alla Giunta per la durata stabilita nella relazione dell'Assistente Sociale e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Potrà essere prorogato alla scadenza per ulteriori sei mesi, nei seguenti casi, come risultanti da apposita relazione dell'Assistente Sociale:

- qualora, alla scadenza del periodo di concessione il concessionario abbia dato dimostrazione di essersi attivato per il reperimento di altro alloggio, confacente alle esigenze del proprio nucleo familiare ed alle proprie condizioni economiche, ma tale ricerca si sia rivelata infruttuosa. Di tale attivazione dovrà documentare l'Ufficio di Servizio Sociale, producendo i nominativi, con il recapito telefonico, dei proprietari di fabbricati ai quali è stata fatta richiesta di alloggio. L'elencazione sarà valutata dall'ufficio sopra menzionato.
- qualora le proprie condizioni psicofisiche, attestanti da relazioni e/o certificati medici prodotti, non abbiano consentito al concessionario di attivarsi per trovare una soluzione alternativa.

ART. 15 – DIVIETI DI OSPITALITA'

E' fatto divieto di ospitare, per un periodo superiore a due giorni, altri soggetti appartenenti o meno al proprio nucleo familiare.

ART. 16 – ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

Annualmente la Giunta Comunale, sulla base del valore di mercato dell'alloggio determina l'ammontare dell'onere a carico dell'assegnatario per l'utilizzo dell'alloggio.

Detta somma potrà essere ridotta dalla Giunta Comunale a fronte della situazione reddituale del richiedente:

- a) fino al 100% per il primo anno di permanenza, anche differenziato nel periodo;
- b) fino al 50% nel caso della proroga di un ulteriore semestre;

L'onere dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale entro il giorno 10 di ogni mese.

L'assegnatario dovrà, inoltre, intestare a suo nome tutte le utenze (illuminazione, gas, acqua, telefono ecc.).

ART. 17 – DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

Gli obblighi di cui al precedente art. 7 hanno valenza anche per gli alloggi di cui al presente capo.

TITOLO III^: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - DOCUMENTO DI IMPEGNO

La concessione degli alloggi di cui al presente Regolamento è subordinata alla sottoscrizione da parte del concessionario di apposito atto di impegno nel quale saranno indicati:

- 1) durata delle permanenze nell'alloggio concesso;
- 2) gli obblighi economici a carico dell'utente;
- 3) l'accettazione di ogni disposizione contenuta nel presente regolamento.

ART. 19 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO.

Alla scadenza del periodo di concessione, l'occupazione dell'alloggio è considerata *senza titolo* e il Comune qualora l'occupante non ottemperi all'invito notificatogli di lasciare libero l'immobile entro i successivi 30 giorni, attiverà le procedure di rilascio forzoso dell'immobile. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, per ogni mese di occupazione abusiva dell'immobile e fino all'effettivo rilascio dello stesso, una somma pari al canone mensile maggiorato del 100%; tale disposizione ha valore di penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 del c.c.

Costituiscono motivo di revoca della concessione i casi in cui l'utente:

1. non occupi l'alloggio concessogli entro 15 giorni dalla data della sottoscrizione del documento di impegno salvo cause di forza maggiore;
2. risulti moroso nel pagamento anche di due sole mensilità della retta o degli oneri di gestione a suo carico;
3. abbia ceduto o subconcesso l'alloggio;
4. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
5. per oltre tre volte abbia tenuto comportamenti contrari agli obblighi di cui al precedente art. 8 .
6. abbia perso i requisiti previsti per la concessione dell'alloggio

Se l'utente nel caso di cui al punto 2) invitato a regolarizzare la sua posizione rispetto agli obblighi economici in pendenza, nel termine massimo di giorni 15, non ottemperi all'obbligo, il Responsabile del Servizio emetterà ordinanza di rilascio dei locali concessi entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica.

Nel caso in cui il mancato pagamento sia dovuto a perdita del posto di lavoro, saranno concessi fino a tre mesi di tempo, per la regolazione del debito.

ART. 20 - ABROGAZIONE NORME VIGENTI

Viene abrogato il precedente regolamento relativa al Titolo III "Assistenza Abitativa", approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 18.04.1986 e sue eventuali successive modificazioni.

ART. 21 – NORME FINALI E TRANSATORIE

La disciplina del presente regolamento, si applica alle assegnazioni comunque effettuate ed in corso alla data della sua adozione.

La disciplina relativa all'ammontare del canone concessorio avrà vigore dal mese successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per gli alloggi di emergenza abitativa qualora sia già trascorso il periodo massimo di 18 mesi dalla data di occupazione del singolo alloggio, la concessione si intenderà decaduta ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 19.

Per gli alloggi di cui al Titolo I° ai fini della durata della concessione varrà quanto stabilito nel Progetto di cui al precedente art. 5.